Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 23 giugno 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 17 luglio 1951
registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1952
registro Presidenza n. 59, foglio n. 71

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

CASATI Maria fu Emilio e di Clocchiatti Ines, da Udine, classe 1925, partigiana combattente. — Partigiana attiva ed ardita rese preziosi servizi alle formazioni di montagna organizzando il rifornimento viveri in circostanze particolarmente difficili e riuscendo ad assicurarlo, anche attraverso le linee e sotto il fuoco nemico, durante l'attacco di reparti tedeschi contro i partigiani della Val Tramontina. Catturata e tormentosamente interrogata, tenne fermo ed esemplare contegno nulla rivelando ed affrontò, per mantenersi fedele alla Causa, il duro calvario dei campi di concentramento. — Val Tramontina (Udine), luglio 1944 13 dicembre 1944.

CROCE AL VALOR MILITARE

RETTANI Giuseppe fu Giovanni e fu Buscone Caterina, da Pregola (Pavia), classe 1911, maresciallo capo dei carabinieri, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio partecipava alla lotta di liberazione fornendo ripetute prove di coraggio e distinguendosi nell'espletare missioni informative e di collegamento. Tratto in arresto e duramente maltrattato, manteneva esemplare contegno nulla rivelando. — Zona di Pavia, settembre 1943 aprile 1945.

(2525)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1951, n. 1829.

Nuova regolamentazione per l'esercizio della pesca nel lago di Garda, suoi affluenti e suo emissario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 2 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, ed il regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;

Viste le norme regolamentari per l'esercizio della pesca nel lago di Garda, suoi affluenti ed emissario, approvate con i regi decreti 13 novembre 1931, n. 1526, 11 ottobre 1934, n. 2060 e 14 luglio 1937, n. 1405;

Visto l'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerato che la Commissione consultiva della pesca, prevista dall'art. 2 del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604, non è stata ricostituita;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze e con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il presente regolamento disciplina l'esercizio della pesca nel lago di Garda, nel fiume Sarca, dalla foce nel Garda al ponte della strada Riva-Torbole, nel fiume Mincio e suoi canali, dall'imbocco sul lago al ponte della ferrovia Brescia-Verona.

Per quanto non è in esso diversamente stabilito saranno osservate le disposizioni contenute nei regolamenti 22 novembre 1914, n. 1486 e 29 ottobre 1922, n. 1647.

Art. 2.

E' data facoltà al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di stabilire, con proprio decreto, particolari divieti circa la pesca alla foce del fiume Sarca nel lago di Garda, all'imbocco del fiume Mincio e suoi canali ed eventualmente su tratti di spiaggia del lago di Garda, per particolari esigenze relative alla conservazione del patrimonio ittico. In tal caso i limiti della zona di applicazione dei divieti stessi saranno segnati sul luogo, mediante tabelle, a cura del Ministero medesimo.

Art. 3.

E' vietato di muovere il fondo del lago ed il letto dei fiumi e dei canali e di estirparvi le erbe, con qualsiasi arnese, salvo che ciò non sia conseguenza dell'uso delle reti e degli attrezzi da pesca nei periodi consentiti, risultanti dall'annessa tabella.

Il Ministero, su parere dello Stabilimento ittiogenico di Brescia, può autorizzare razionali tagli di piante acquatiche ingombranti nell'interesse dello sviluppo della pesca.

L'impianto di ordigni fissi di pesca non può essere fatto se non con speciale concessione temporanea del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo nulla-osta dell'Ufficio del genio civile nei riguardi del regime delle acque.

La concessione può essere revocata sia per inosservanza delle disposizioni legislative o regolamentari sulla pesca, sia per inadempienze ad uno o più degli obblighi imposti con relativo disciplinare, sia per mancato pagamento del canone annuale.

Art. 4.

La tabella annessa al presente regolamento, vistata dal Ministro proponente, stabilisce quali sono le reti e gli attrezzi permessi e quali sono i periodi in cui il loro uso è vietato.

L'uso di ogni altra rete od attrezzo da pesca è proibito in qualsiasi epoca dell'anno, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Art. 5.

Nei fiumi e nei canali, indicati all'art. 1 del presente regolamento, la pesca con la lenza a mano, con uno o più ami, con o senza canna, con o senza mulinello, è proibita durante il periodo di divieto di pesca della trota di cui al successivo art. 8.

Nel lago l'uso di detti attrezzi è consentito in ogni tempo.

Art. 6.

Coloro che sono in possesso di reti, per le quali sono previsti periodi di divieto di uso dall'annessa tabella, prima che abbia inizio il divieto stesso devono denunciarne il possesso allo Stabilimento ittiogenico di Brescia, indicando il luogo di deposito.

Lo Stabilimento ittiogenico predetto ha la facoltà di eseguire verifiche e di apporre contrassegni alle reti nonchè di autorizzarne eventuali trasferimenti.

Art. 7.

Le lunghezze minime totali che gli animali acquatici devono avere raggiunto, perchè la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi non siano vietati, sono le seguenti:

trota di lago: centimetri trenta;
carpione: centimetri venticinque;
coregone: centimetri trenta;
temolo: centimetri diciotto;
alosa (agone, cheppia, sardena, sardella, scaravina): centimetri quindici;
barbo: centimetri quindici;
luccio: centimetri venticinque;
tinca: centimetri venti;
carpa: centimetri trenta;
pesce persico: centimetri quindici;
anguilla: centimetri venticinque;
gambero: centimetri sette;
alborella e tutte le altre specie eccettuato lo spinarello: centimetri cinque.

Art. 8.

Salvo le eccezioni previste nel presente regolamento ed in quello per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, è vietata la pesca dei seguenti animali:

trota di lago: dal 15 ottobre al 15 gennaio;
carpione: dal 1° dicembre al 31 gennaio e dal 20 giugno al 5 agosto;
coregone: dal 1° dicembre al 15 gennaio;
temolo: dal 1° marzo al 31 maggio;
alosa (agone, cheppia, sardena, sardella, scaravina): dal 5 giugno al 10 giugno e dal 1° luglio al 6 luglio;
luccio: dal 20 marzo al 10 aprile;
pesce persico: dal 25 aprile al 10 maggio;
gambero: dal 1° aprile al 30 giugno.

La pesca delle carpe e delle tinche non è soggetta al periodo di divieto previsto dall'art. 13 del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486, però dal 1° al 30 giugno il commercio di dette specie ittiche provenienti dalle acque indicate nell'art. 1 è consentito solo nelle provincie di Brescia, Trento e Verona.

Per il periodo dal 10 al 31 maggio detta disposizione, relativamente al commercio, si applica anche al pesce persico.

Il periodo di divieto di pesca comincia alle ore 12 del primo giorno indicato e termina alle ore 12 dell'ultimo giorno.

Art. 9.

I pesci che abbiano servito alla fecondazione artificiale a norma dell'art 17 del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486, per poter formare oggetto di compravendita, di detenzione e di smercio nei pubblici esercizi, ai sensi dell'art. 14 del predetto regolamento, debbono essere muniti di contrassegno a cura dello Stabilimento ittiogenico di Brescia.

Art. 10.

Le maglie delle reti si misurano a rete bagnata dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.

Art. 11.

I proprietari o possessori di reti, le quali, in conseguenza dell'applicazione dell'annessa tabella, non sono più consentite perchè con maglie di misura inferiore a quella prescritta, devono farne denuncia entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento allo Stabilimento ittiogenico di Brescia, al fine di ottenere l'autorizzazione ad usarle sino a consumazione e comunque per il periodo massimo di tre anni.

Art. 12.

Per le violazioni delle disposizioni degli articoli 3, primo e terzo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 del presente regolamento si applica la pena dell'ammenda da L. 1600 a L. 8000, preveduta nell'art. 34 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, già aggiornata con l'aumento disposto dall'art. 7, comma secondo, del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250.

Art. 13.

Il presente regolamento abroga e sostituisce le disposizioni contenute nei precedenti regolamenti approvati con i regi decreti 13 novembre 1931, n. 1526, 11 ottobre 1934, n. 2060 e 14 luglio 1937, n. 1045.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI —
VANONI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, *foglio n.* 21. — FRASCA

Tabella delle reti e degli attrezzi permessi e dei periodi di loro divieto annessa al regolamento speciale per l'esercizio della pesca nel lago di Garda, suoi affluenti e suo emissario

Nome	Nome volgare	Uso principale	Maglia lato minimo in millimetri	Lunghezza massima in metri	Altezza massima in metri (mt.) o in maglie (mg.)	Periodo di divieto	Altre disposizioni
A) *RETI VOLANTI, DI TRATTA, A CATINO, RETTANGOLARI (da non usarsi con barche fisse o ancorate, salvo le eccezioni a fianco di ciascuna rete indicate).*							
Rematto	*Rematt*	*Alosa*	14,5	400	mg. 1800	Dalle ore 12 del 5 giugno alle ore 12 del 10 giugno e dalle ore 12 del 1° luglio alle ore 12 del 6 luglio	
Birba	*Birba*	*Luccio e tinca*	35	250	mg. 1000		È permesso l'uso dell'ancora
Ciara	*Ciara*	*Tinca*	45	300	mg. 1000		È permesso l'uso dell'ancora
Petorgna	*Pitorgna, piciota*	*Luccio e tinca*	30	190	mg. 800		È permesso l'uso dell'ancora
Ludrione	*Ludrio, ludriù*	*Luccio e tinca*	30	230	mg. 1000		È permesso l'uso dell'ancora
Remattino	*Re - mati*	*Alborella*	6,5	140	mg. 2800	Dalle ore 12 del 15 maggio alle ore 12 del 15 settembre	
Varonaro	*Varonar*	*Alosa e anguilla*	16	250	mg. 1200	Dalle ore 12 del 5 giugno alle ore 12 del 10 giugno e dalle ore 12 del 1° luglio alle ore 12 del 6 luglio	
B) *RETI A STRASCICO.*							
Aolarolo	*Ororol, avrarol, gotadin*	*Alborella*	7	65 per ciascuna delle ali (galoni, galu) 30 di sacco (cima)		Dalle ore 12 del 1° maggio alle ore 12 del 31 ottobre. Negli altri mesi l'uso è vietato dalle ore 18 alle ore 6	
Brassolo	*Brassol, brossol, reet*	*Luccio e pesce persico*	30	50 per ciascuna delle due ali, 20 di sacco			
Striara	*Striara, striarol, reat, strigna, repiero, arcagnet*	*Luccio e pesce persico*	30	40 per ciascuna delle due ali, 20 di sacco			
Striara da spinarello	*Striaro, strigia da ronconi*	*Spinarello*	5	35 per ciascuna delle due ali, 8 di sacco		Dalle ore 12 del 1° maggio alle ore 12 del 31 ottobre. Negli altri mesi l'uso è vietato dalle ore 18 alle ore 6	
C) *RETI DA POSTA.* a) *Coniche:*							
Bertovello	*Bertabell, Bertaet*	*Alborella*	5	3	mt. 0,50		Permesso l'uso delle tele ed il sistema a raggiera (roccolo) con l'ausilio di una lampada ad olio od a petrolio da servire esclusivamente come segnale

Nome	Nome volgare	Uso principale	Maglia lato minimo in millimetri	Lunghezza massima in metri	Altezza massima in metri (mt.) o in maglie (mg.)	Periodo di divieto	Altre disposizioni
Bertovellone	*Bertabelò*	*Barbo e cavedano*	30	3,50	mt. 1,50		
Aeroplano con bertovelli	*Aeroplano*	*Tinca, luccio e anguilla*	20	20	mt. 1,50		Il lato delle maglie dei bertovelli non deve essere inferiore a millimetri dieci. La lunghezza della rosta non deve essere superiore a metri 25. Il lato delle maglie della rosta non deve essere superiore a millimetri quindici
Realtino	*Realtì, postina tamburel*	*Vairone, scardola, cavedano di frega*	8	1,50	mt. 1		
	b) ***Tremagli:***						
Tencaro	*Tencar*	*Tinca*	60	200	mt. 2		
Scarolina	*Scarolina*	*Alosa*	18	20	mt. 1,75	Dalle ore 12 del 5 giugno alle ore 12 del 10 giugno e dalle ore 12 del 1° luglio alle ore 12 del 6 luglio	
Tramaglio	*Tramac, tramacet, tramai*	*Cavedano e vairone*	11	100	mt. 1,50		
Spigonsola	*Spigonsola*	*Alborella*	6	200	mt. 1,50	Dalle ore 12 del 15 maggio alle ore 12 del 31 luglio	È vietato l'uso di qualsiasi fonte luminosa. Il sistema di pesca a tratta è consentito nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio nella zona di lago posta a nord della congiungente Punta S. Vigilio - Punte di Manerba
Re da Serrar	*Re da Serar*	*Cavedano, carpa e scardola*	8	150	mt. 3		
	c) ***Semplici:***						
Sciaola	*Sciaola, sciula*	*Vairone*	14	600	mt. 0,60		
Pendente	*Pendente, reù*	*Alosa*	17	45-60	mt. 6	Dalle ore 12 del 15 maggio alle ore 12 del 31 agosto	Dalle ore 12 del 31 agosto alle ore 12 del 15 maggio è consentito l'uso di non più di 10 reti per barca se trattasi di quelle lunghe 45 metri e di non più di 8 se trattasi di quelle lunghe 60 metri
Antana	*Antana*	*Trota*	55	350	mt. 3	Dalle ore 12 del 15 ottobre alle ore 12 del 15 gennaio	

Nome	Nome volgare	Uso principale	Maglia lato minimo in millimetri	Lunghezza massima in metri	Altezza massima in metri (mt.) o in maglie (mg.)	Periodo di divieto	Altre disposizioni
Reone di fondo	*Reù, reon, reo*	*Carpione*	45	120	mt. 6	Dalle ore 12 del 15 novembre alle ore 12 del 31 gennaio. Nella zona di lago posta a nord della congiungente Punta S. Vigilio - Punta di Manerba anche dalle ore 12 del 20 giugno alle ore 12 del 5 agosto	È consentito l'uso di non più di 10 reti per barca
Antana da coregone e carpione	*Volanti, volantini*	*Corregone, carpione*	37 se di seta 40 se di cotone	120 120	mt. 7 mt. 7	Dalle ore 12 del 15 novembre alle ore 12 del 31 gennaio. Nella zona di lago posta a nord della congiungente Punta S. Vigilio - Punta di Manerba anche dalle ore 12 del 20 giugno alle ore 12 del 5 agosto	È consentito l'uso di non più di 10 reti per barca
Antanello	*Ontanell*	*Pesce persico, corregone, tinca e luccio*	30	300	mt. 3	Dalle ore 12 del 1° dicembre alle ore 12 del 15 gennaio	
Gerola	*Filza*	*Alborella*	6	25	mt. 2	Dalle ore 12 del 1° maggio alle ore 12 del 30 giugno	
Reone da agone		*Agone*	25	200	mt. 8	Dalle ore 12 del 5 giugno alle ore 12 del 10 giugno e dalle ore 12 del 1° luglio alle ore 12 del 6 luglio	
D) ***VARI***							
Tirlindana	*Dindana, pesca tram, matross*	*Trota, luccio e carpione*				Dalle ore 12 del 20 giugno alle ore 12 del 5 agosto nella zona di lago posta a nord della congiungente Punta S. Vigilio-Punta di Manerba	È consentito l'uso di non più di 3 tirlindane per barca
Ami	*Ami*	*Anguilla, luccio*					
Fiocina, forone e simili	*Frossina, forò*	*Tinca, luccio, anguilla, ecc.*					L'uso della sorgente luminosa esterna è vietata dalle ore 12 del 15 ottobre alle ore 12 del 31 gennaio e dalle ore 12 del 15 maggio alle ore 12 del 30 giugno
Canna con uno o più ami, con o senza mulinello		*Cavedano, scardola, vairone, ecc.*					Vedi art. 5
Bilancia	*Bilancino*	*Cavedano, scardola, vairone, ecc.*	10	1,50 di lato			
Gonfalone	*Gonfalò*	*Cavedano*	18				
Vangaiola		*Gamberetti*					
Quada		*Vairone*	6			Dalle ore 12 del 1° gennaio alle ore 12 del 31 marzo	

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

LEGGE 27 maggio 1952, n. 643.

Aumento dell'indennità spettante agli ufficiali per perdite di cavalli, per causa di servizio, di cui al regio decreto 7 luglio 1927, n. 1417.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1951 l'importo massimo della indennità di cui all'art. 1 del regio decreto 7 luglio 1927, n. 1417, dovuta agli ufficiali con diritto alla razione foraggio per la perdita, per cause di servizio, di ogni cavallo, è elevata a lire 100.000.

Art. 2.

La maggiore spesa annua di lire 475.000 derivante dalla attuazione della presente legge graverà sul capitolo 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 5 giugno 1952, n. 644.

Autorizzazione alla spesa di dollari U.S.A. 8625, contributo per la partecipazione dell'Italia alla Conferenza internazionale per le materie prime.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la corresponsione della quota delle spese dovute per la partecipazione dell'Italia alla Conferenza internazionale delle materie prime.

Art. 2.

Alla spesa di lire 5.400.000, corrispondente al controvalore in lire di dollari U.S.A. 8625, viene fatto fronte, per l'esercizio 1951-52, mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 452 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 20 giugno 1952, n. 645.

Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Riorganizzazione del disciolto partito fascista*).

Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politico o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principii, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.

Art. 2.

(*Sanzioni penali*).

Chiunque promuove od organizza sotto qualsiasi forma la ricostituzione del disciolto partito fascista a norma dell'articolo precedente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica ai dirigenti dell'associazione o movimento; chiunque vi partecipa è punito con la reclusione fino a due anni.

Se l'associazione o il movimento assume, in tutto o in parte, il carattere di organizzazione armata o paramilitare ovvero fa uso di mezzi violenti di lotta, i promotori, i dirigenti, e gli organizzatori sono puniti con la reclusione da cinque a dodici anni e i partecipanti con la reclusione da uno a tre anni.

Fermo il disposto dell'art. 29, comma primo, del Codice penale, la condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell'art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del Codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti previsti dall'art. 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale.

Art. 3.

(*Scioglimento e confisca dei beni*).

Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione o movimento.

Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'art. 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'art. 77 della Costituzione.

Art. 4.

(*Apologia del fascismo*).

Chiunque, fuori del caso preveduto dall'art. 1, pubblicamente esalta esponenti, principii, fatti o metodi del fascismo oppure le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 500.000.

La pena è aumentata se il fatto è commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione o di propaganda.

La condanna importa la privazione dei diritti indicati nell'art. 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale per un periodo di cinque anni.

Art. 5.

(*Manifestazioni fasciste*).

Chiunque con parole, gesti o in qualunque altro modo compie pubblicamente manifestazioni usuali al disciolto partito fascista è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinquantamila.

Art. 6.

(*Aggravamento di pene*).

Le pene sono aumentate quando i colpevoli abbiano ricoperto una delle cariche indicate dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, o risultino condannati per collaborazionismo ancorchè amnistiati.

Le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l'associazione o il movimento o la stampa.

Art. 7.

(*Competenza e procedimenti*).

La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene al Tribunale.

Per i delitti stessi si procede sempre con istruzione sommaria, salvo che ricorrano le condizioni per procedere a giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 502 del Codice di procedura penale. In questo caso il termine di cinque giorni indicato nello stesso articolo è elevato a quindici giorni.

Art. 8.

(*Provvedimenti cautelari in materia di stampa*).

Anche prima dell'inizio dell'azione penale, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro dei giornali, delle pubblicazioni o degli stampati nell'ipotesi del delitto preveduto dall'art. 4 della presente legge.

Nel caso previsto dal precedente comma, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni periodiche può essere eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, farne denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.

Nella sentenza di condanna il giudice dispone la cessazione dell'efficacia della registrazione, stabilita dall'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per un periodo da tre mesi a un anno e, in caso di recidiva, da sei mesi a tre anni.

Art. 9.

(*Pubblicazioni sull'attività antidemocratica del fascismo*).

La Presidenza del Consiglio bandisce concorsi per la compilazione di cronache dell'azione fascista, sui temi e secondo le norme stabilite da una Commissione di dieci membri, nominati dai Presidenti delle due Camere, presieduta dal Ministro per la pubblica istruzione, allo scopo di far conoscere in forma obbiettiva ai cittadini e particolarmente ai giovani delle scuole, per i quali dovranno compilarsi apposite pubblicazioni da adottare per l'insegnamento, l'attività antidemocratica del fascismo.

La spesa per i premi dei concorsi, per la stampa e la diffusione è a carico dei capitoli degli stati di previsione della spesa per acquisto e stampa di pubblicazioni della Presidenza del Consiglio e del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 10.

(*Norme di coordinamento e finali*).

Le disposizioni della presente legge si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal Codice penale.

Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, concernenti la repressione dell'attività fascista, in quanto incompatibili con la presente legge.

La presente legge e le norme della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1952

EINAUDI

De Gasperi — Piccioni — Sforza — Scelba — Zoli — Pella — Vanoni — Pacciardi — Segni — Aldisio — Fanfani — Malvestiti — Spataro — Campilli — Rubinacci — La Malfa — Cappa

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1952, n. 646.

Determinazione della spesa di gestione dei Servizi antincendi da ripartire a carico dei Comuni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 9 aprile 1952, n. 338, recante norme per la gestione finanziaria dei Servizi antincendi;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

La spesa di gestione dei Servizi antincendi per l'anno 1952 a carico dei Comuni, esclusi quelli delle provincie di Trento e Bolzano, è determinata nella misura complessiva di L. 5.077.400.484.

La quota di tale spesa per ciascun Corpo dei vigili del fuoco, esclusi quelli di Trento e Bolzano, è determinata nelle misure indicate nella tabella annessa, vistata dal Ministro per l'interno.

Con successivo decreto sarà provveduto a determinare la quota di tale spesa per i Corpi dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano e l'onere a carico dei Comuni della Regione.

Il presente decreto entra il vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1952

EINAUDI

SCELBA — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 73. — FRASCA

Riparto della spesa di gestione dei Corpi

Num. del Corpo	PROVINCIA	Quota contributi Lire
1	Roma	437.819.248
2	Alessandria	44.937.726
3	Ancona	42.815.140
4	Aosta	11.931.280
5	L'Aquila	27.542.122
6	Arezzo	35.270.644
7	Ascoli	22.563.332
8	Asti	20.683.214
9	Avellino	20.984.076
10	Bari	147.947.020
11	Belluno	15.994.846
12	Benevento	19.855.966
13	Bergamo	45.892.438
14	Bologna	113.842.362
16	Brescia	70.186.166
17	Brindisi	24.703.908
18	Cagliari	61.708.798
19	Caltanissetta	32.141.640
20	Campobasso	19.738.746
22	Catania	108.830.700
23	Catanzaro	37.899.640
24	Chieti	23.860.580
25	Como	46.008.714
26	Cosenza	35.887.500
27	Cremona	32.344.680
28	Cuneo	51.077.340
29	Enna	17.866.490
30	Ferrara	52.354.686
31	Firenze	133.758.502
32	Foggia	58.074.876
33	Forlì	65.049.874
34	Udine	61.452.686
35	Frosinone	17.140.196
36	Genova	177.382.584
37	Gorizia	17.562.016
38	Grosseto	14.227.574
39	Imperia	15.878.786
40	Taranto	51.768.738
42	La Spezia	32.837.632
43	Lecce	32.147.300
44	Latina	14.617.442
45	Livorno	42.926.418
46	Lucca	50.813.872
47	Macerata	18.921.042
48	Mantova	29.290.162
49	Massa Carrara	30.405.158
50	Matera	11.952.066
51	Messina	70.843.746
52	Milano	406.122.280
53	Modena	51.269.542
54	Napoli	329.680.782
55	Novara	43.118.162
56	Nuoro	9.984.780
57	Padova	64.310.436
58	Palermo	139.784.160
59	Parma	45.034.406
60	Pavia	45.670.482
61	Perugia	65.002.602
62	Pesaro	29.761.138
63	Pescara	21.289.568
64	Piacenza	25.720.304
65	Pisa	33.424.842
66	Pistoia	27.215.824
67	Potenza	18.946.552
68	Ragusa	38.901.750
69	Ravenna	42.388.888
70	Reggio Calabria	59.317.562
71	Reggio Emilia	37.120.746
72	Rieti	11.671.720
73	Agrigento	28.544.722
74	Rovigo	24.385.542
75	Salerno	42.844.040
76	Sassari	26.984.472
77	Savona	26.266.702
78	Siena	25.722.670
79	Siracusa	34.129.012
80	Sondrio	14.376.302
81	Teramo	17.578.552
82	Terni	26.697.418
83	Torino	239.089.836
84	Trapani	57.942.504
86	Treviso	42.192.362
88	Varese	42.922.610
89	Venezia	113.842.870
90	Vercelli	33.744.750
91	Verona	65.289.180
92	Vicenza	50.808.842
93	Viterbo	16.899.524
95	Caserta	31.662.376
	Totale generale	5.077.400.484

Visto, *il Ministro per l'interno*: SCELBA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1952, n. 647.

Cambiamento della denominazione della frazione Pisciaro, del comune di Pietradefusi, in quella di « Sant'Elena Irpina ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda in data 4 gennaio 1951, con la quale il sindaco del comune di Pietradefusi (provincia di Avellino), in esecuzione della deliberazione della Amministrazione comunale n. 54, in data 4 novembre 1942, confermata dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 51, del 4 novembre 1951, ha chiesto che l'attuale denominazione della frazione Pisciaro sia mutata in quella di « Sant'Elena Irpina »;

Visto il parere favorevole della Deputazione provinciale di Avellino espresso con deliberazione n. 983, in data 7 luglio 1951;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

La denominazione della frazione Pisciaro, del comune di Pietradefusi, è mutata in quella di « Sant'Elena Irpina ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1952

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 80. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1952.

Aumento del contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Gorizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 gennaio 1928, con il quale si dava facoltà all'allora Comitato forestale di Gorizia di promuovere, con il concorso dello Stato, il rimboschimento dei terreni che, per la loro natura e situazione, influiscono a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, con il quale il concorso dello Stato al detto Consorzio, determinato in L. 40.000 annue col decreto 15 gennaio 1928, venne ridotto sino a L. 20.000 annue, restando a carico della Provincia un eguale contributo annuo di L. 20.000;

Viste le deliberazioni in data 22 febbraio 1949 e 5 giugno 1951 della Deputazione provinciale di Gorizia, con le quali veniva aumentato fino a L. 100.000 il contributo annuo della Provincia stessa, per le spese su ricordate;

Visto il decreto interministeriale 17 dicembre 1951, con il quale venivano approvate le predette deliberazioni dal Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo statale, a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Gorizia, costituito con il regio decreto 15 gennaio 1928, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52, a L. 100.000 (centomila) annue con l'impegno da parte dell'Amministrazione provinciale di Gorizia di corrispondere al Consorzio di rimboschimento la medesima quota.

Detto contributo, per l'esercizio finanziario 1951-52, sarà prelevato sul cap. 65 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dello stesso esercizio, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1952

EINAUDI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1952
Registro Azienda di Stato foreste demaniali n. 5, foglio n. 339

(2756)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1952.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Pozzelle », sito nel comune di Barletta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 20 marzo 1952 del Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, con la quale su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

Fondo denominato « Pozzelle » riportato nel catasto del comune di Barletta in testa alla ditta Spagnoletti-Zeuli Carlo fu Emanuele, partita 17320, foglio di mappa 81, particelle 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 37, 95, 96, 97, 26/*a*, per la superficie complessiva di ettari 209.09.65 e col reddito dominicale di L. 134.530,88 ed agrario di L. 24.335,38.

Detto fondo confina: a nord, proprietà Mastropasqua, Marche Lorenzo, ecc.; ad ovest, proprietà Lo Muscio, Riccardi, Di Bari, Cicirella, Capozza, ecc.; a sud, proprietà Ceci Consalvo ed altri; ad est, proprietà eredi Cafiero;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 5 aprile 1952, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini della Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Pozzelle » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 6.000.000 (sei milioni) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Torino, addì 23 aprile 1952

EINAUDI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1952
Registro n. 8, foglio n. 371. — BERITELLI

(2933)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1952.

Nuove concessioni d'importazione temporanea.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 7 marzo 1952;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale è stata consentita la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riesportazione
1. Bozzoli doppi, bozzoli scarti e bozzoli realini	Per essere trasformati in filati di doppio e riesportati sotto forma di filati di doppio o di tessuti di filati di doppio.	kg. 100	6 mesi
2. Legname di abete segato	Per la fabbricazione di imballaggi per merci nazionali.	kg. 100	6 mesi

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1952

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1952
Registro Finanze n. 14, foglio n. 274. — LESEN

(2955)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1952.

Disciplina del lavoro portuale nell'ambito del molo « Nino Ronco » nel porto di Genova.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 110 del Codice della navigazione;

Ritenuto che, in deroga a quanto dispone l'ultimo comma di questa disposizione, è necessario che nell'ambito del molo « Nino Ronco » nel porto di Genova sia consentita allo stabilimento siderurgico della Società « Cornigliano », ivi esistente, la facoltà di servirsi di personale proprio in tutte le operazioni previste dall'art. 108 del Codice della navigazione ed in particolare di quelle di carico e scarico, per le speciali esigenze tecniche ed organizzative dello stabilimento stesso, connesse col ciclo di lavorazione in esso osservato;

Considerato inoltre che anche ragioni di interesse generale della produzione giustificano tale riserva;

Decreta:

Articolo unico.

Nell'ambito del molo « Nino Ronco » nel porto di Genova è riservata allo stabilimento siderurgico della Società « Cornigliano » ivi esistente la facoltà di servirsi, a bordo delle navi ed a terra, di proprio personale per l'esecuzione di tutte le operazioni previste dall'art. 108 del Codice della navigazione ed in particolare di quelle di carico e scarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1952

Il Ministro: CAPPA

(2977)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ruolo di anzianità del personale del Corpo degli agenti di custodia

A norma dell'art. 16 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, si avverte che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale di custodia, secondo la situazione al 1° gennaio 1952.

Nel termine di sessanta giorni dalla presente pubblicazione gli agenti possono ricorrere al Ministero per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità.

(2931)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Boscotrecase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1952, registro n. 12 Interno, foglio n. 364, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Boscotrecase (Napoli) di un mutuo di L. 2.867.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2874)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Margherita Staffora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1952, registro n. 12 Interno, foglio n. 369, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Santa Margherita Staffora (Pavia) di un mutuo di L. 1.137.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2875)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vergato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1952, registro n. 12 Interno, foglio n. 366, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Vergato (Bologna) di un mutuo di L. 3.867.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2876)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Savigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1952, registro n. 12 Interno, foglio n. 376, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Savigno (Bologna) di un mutuo di L. 4.867.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2877)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monzuno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1952, registro n. 12 Interno, foglio n. 375, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Monzuno (Bologna) di un mutuo di L. 1.900.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2879)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga di divieti di caccia ed uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 21 maggio 1949 e 23 maggio 1950, nella zona di Montà d'Alba (Cuneo), dell'estensione di ettari 210 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 21 maggio 1949, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1953.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 12 agosto 1948 e 12 agosto 1950, nella zona di Cherasco, località Roreto (Cuneo), della estensione di ettari 442 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 12 agosto 1948, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1953.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 18 agosto 1950, nella zona di Verzuolo (Cuneo), dell'estensione di ettari 477 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1953.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 13 agosto 1950, nella zona di Saluzzo (Cuneo), dell'estensione di ettari 50 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1953.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 15 agosto 1950, nella zona di Cortemilia (Cuneo), dell'estensione di ettari 300 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1953.

(2925)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

In data 1° giugno 1952 è stato istituito il servizio fonotelegrafico nella frazione Magnadorsa d'Arcevia (Ancona) mediante il circuito 6636 Magnadorsa-Piticchio.

(2902)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Castellaneta, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Castellaneta (Taranto), in amministrazione straordinaria.

Nella seduta tenuta il 26 maggio 1952 dal Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Castellaneta, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Castellaneta (Taranto), in amministrazione straordinaria, il dott. Francesco Mastrobuono fu Giuseppe è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(2726)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Assegnazione di sedi ai vincitori del concorso a posti di segretario comunale di 1ª classe

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 3 luglio 1950, con il quale è stato indetto un concorso per titoli per il conferimento dei posti di segretario comunale di 1ª classe (grado VI) vacanti nei Comuni indicati nell'elenco allegato al decreto stesso;

Visto il decreto Ministeriale in data 31 gennaio 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso predetto;

Considerato che alcuni candidati hanno già rinunciato alla sede loro assegnata;

Vista la legge 27 luglio 1942, n. 851;

Decreta:

I sottonotati segretari comunali di 1ª classe sono destinati, con decorrenza 15 luglio 1952, a prestar servizio nei Comuni a fianco di ciascuno indicati.

I sottonotati segretari comunali di 2ª classe sono promossi segretari comunali di 1ª classe a decorrere dal 15 luglio 1952 e destinati, con decorrenza dalla stessa data, nei Comuni a fianco di ciascuno indicati.

I sottonotati vice segretari e capi ripartizione sono nominati segretari comunali di 1ª classe in esperimento a decorrere dal 15 luglio 1952 e destinati, con decorrenza dalla stessa data, nei Comuni a fianco di ciascuno indicati:

1) Biasotti Tullio: Campoformido (Udine);
2) Feltrin Giovanni: Torviscosa (Udine);
3) Gon Desio: Basiliano (Udine);
4) Pellizzari Bruno: Valli del Pasubio (Vicenza);
5) Buttura Ennio: Sant'Ambrogio Valpolicella (Verona);
6) Boninsegna G. Battista: Verolanuova (Brescia);
7) Camus Ferruccio: Castelmassa (Rovigo);
8) Capobianco Leonzio: Quarto (Napoli);
9) Leotta Cosimo: Lucignano (Arezzo);
10) Carretta Giuseppe: Piovene Rocchette (Vicenza);
11) Zaccaria Mario: Cellino San Marco (Brindisi);
12) Graziani Marcello: Casalfiumanese (Bologna);
13) Basso Iacopo Ugo: Contigliano (Rieti);
14) Bellano Cesare: Peschiera del Garda (Verona);
15) Cossi Adalberto: Quiliano (Savona);
16) De Spagnolis Erasmo: San Giovanni Incarico (Frosinone;
17) Tura Marco: Sandrigo (Vicenza);
18) Minot Santo: Grezzana (Verona);
19) Manfredi Diego: Aprilia (Latina);
20) Tartarini Manilio: San Vincenzo (Livorno);
21) Chionetti Fiorenzo: Albuzzano-Filighera (Pavia);
22) Miele Amedeo: San Gennaro Vesuviano (Napoli);
23) Bertolino Aldo: Trivero (Vercelli);
24) Grignani Giuseppe: Varzi (Pavia);
25) Iacopino Adolfo: Condofuri (Reggio Calabria);
26) Ferrarese Dino: Bardolino (Verona);
27) Clauser Pietro: Lavis (Trento);
28) Nicolitti Mario: Torricella Peligna (Chieti);
29) Commodaro Luigi: Cotronei (Catanzaro);
30) Scarpa Gio-Antonio: Bortigali-Birori (Nuoro);
31) Brugnadelli Clemente: Pontecurone (Alessandria);
32) Clarizio Antonio: Dongo (Como);
33) Paoluzzi Alberto: Pozzuolo del Friuli (Udine);
34) Belmonte Michele: Castel del Piano (Grosseto);
35) Beltrame Giuseppe: Boscochiesanuova (Verona);
36) Spataro Gaetano: Casalvieri (Frosinone);
37) Bignetti Agostino: Coccaglio (Brescia);
38) Maifredini Domenico: Passirano (Brescia);
39) Parodi Attilio: Tagliolo Monferrato-Belforte Monferrato (Alessandria);
40) De Cristofaro Antonino: Grottaminarda (Avellino);
41) Ghergia Dionisio: Marzabotto (Bologna);
42) Ricci Francesco: Tortoreto (Teramo);
43) Antolini Clemente: Cavalese (Trento);
44) Antinucci Guglielmo: Sparanise (Caserta);
45) Oberto Pietro: Desulo (Nuoro);
46) Riselli Carlo: Sala Bolognese (Bologna);
47) Magri Antonio: Treviolo (Bergamo);
48) Ariotti Giulio: Rapolano (Siena);
49) Mandanici Natale: Fermo-Vizzola Ticino (Varese);
50) Farsetti Olinto: Santa Maria a Monte (Pisa);
51) Lega Francesco Arturo: Neviano (Lecce);
52) Bellini Vittorio: Spresiano (Treviso);
53) Anela Rocco: Lizzano in Belvedere (Bologna);
54) Sallustio Vito: Vaiano (Firenze);
55) De Mattheis Giovanni: Biccari (Foggia);
56) Profita Ugo: Torricella Sicura (Teramo);
57) Notardonato Criside: Calcinaia (Pisa);
58) Mauro Luigi: Vezzano Ligure (Spezia);
59) Coverlizza Mario: Pieve Tesino e Bienno (Trento);
60) D'Andrea Nicandro: Sermoneta (Latina);
61) Mancini Rocco: San Marco dei Cavoti (Benevento);
62) Pipitone Giuseppe: Perosa Argentina (Torino);
63) Pirone Antonio: Fratta Polesine (Rovigo);
64) Montano Giambattista: Castel D'Argile (Bologna);
65) Andriolo Germano: Sossano (Vicenza);
66) Cambiaghi Samuele: Traona-Cercina (Sondrio);
67) Modica Antonino: Antrodoco (Rieti);
68) Borla Giovanni: Romano Canavese Perosa Canavese (Torino);
69) Pico Aldo: Fiume Veneto (Udine);
70) Pagliuso Alessandro: San Leucio del Sannio (Benev.);
71) Rivarolo Carlo: Monteveglio (Bologna);
72) Coppola Gaetano: Montecalvo Irpino (Avellino);
73) Pallottini Pietro: Stroncone (Terni);
74) Rubino Giovanni: Pieve di Teco (Imperia);
75) Puppo Carlo: Panni (Foggia);
76) Leonardi G. Battista: Monticelli Pavese-Badia Pavese (Pavia);
77) Cecchin Giovanni: Villaverla (Vicenza);
78) Dinolfo Calogero: Felino (Parma);
79) Velardi Giuseppe: Cancello Arnone (Caserta);
80) Rivalta Armando: Montiglio-Cunico (Asti);
81) Caprio Francesco: Caposele (Avellino);
82) Del Giudice Luigi: Buti (Pisa);
83) Pezzo Casimiro: Quarto d'Altino (Venezia);
84) Vetta Pasquale: Guardia Sanframondi (Benevento);
85) Blummo Rosario: Cervino (Caserta);
86) Sacco Palmiro: Cantagallo (Firenze);
87) Del Giudice Giovanni: Supino (Frosinone);
88) Tezzon Mario: Montegalda-Montegaldella (Vicenza);
89) Toglia Leonardo: Ottobiano-Valeggio (Pavia);
90) Savelli Davide: Ripi (Frosinone);
91) Lauria Francescantonio: Torrice (Frosinone);
92) Boassa Cesare: Terralba (Cagliari);
93) Iannelli Alfonso: Medolla (Modena);
94) Bresciani Giuseppe: Spinone-Monasterolo del Castello (Bergamo);
95) Calisse Carlo: Pianello del Lario-Musso (Como);
96) Frinzi Teobaldo: Roncà (Verona);
97) Cracchi Rodolfo: San Fedele Intelvi-Pellio Intelvi (Como);
98) Casarini Giuseppe: Ponte Nizza-Val di Nizza (Pavia);
99) Carfagno Mariano: Pedrengo-Gorle (Bergamo);
100) Castoldi Giuseppe: Fortunago-Borgoratto Mormorolo (Pavia);
101) Santoro Giuseppe: Alife (Caserta);
102) Russomanno Guido: Saludecio (Forlì);
103) Arlini Renzo: Grignasco (Novara);
104) Alagna Gaetano: Fossalta di Piave (Venezia);
105) Calò Antonio: Corigliano D'Otranto (Lecce);
106) Cifone Arcangelo: Marzano Appio (Caserta);
107) Montagna Leonardo: Rotondella (Matera);
108) Giuberti Riccardo: Bagnolo in Piano (Reggio Emilia);
109) Visioli Lino: Bobbio (Piacenza);
110) Pellei Athos: Montegiorgio (Ascoli Piceno);
111) Selvaggi Federico: Verrua Po-Mezzanino (Pavia);
112) Geraci Costantino: Fusignano (Ravenna);
113) Tripicchio Vittorio: Dipignano (Cosenza);
114) Caratti Corrado: Carbagna-Casasco (Alessandria);
115) Curtoni Neftali Giuseppe: Civo-Dazio (Sondrio);
116) Del Papa Adolfo: San Demetrio nei Vestini (Aquila);
117) Megaro Luigi: Paduli (Benevento);
118) Melis Anacleto: Selegas-Ortacenus (Cagliari);
119) Marzo Nicola: Pienza (Siena);

120) Marchetti Egisto: Garbagna Novarese-Nibbiola (Novara);
121) Maddaloni Pasquale Nestore: Verbigaro (Cosenza);
122) Orrù Giovanni: Prelà-Vasia (Imperia);
123) Tognocchi Candido: Coreglia Antelminelli (Lucca);
124) Franceschini Antonio: Ponza (Latina);
125) Alemagna Francesco: Orgosolo (Nuoro);
126) Vaccari Alfredo: Tesero-Panchia (Trento);
127) Fara Dante: Breja-Cellio (Vercelli);
128) Saba Nicolò Angelo: Dolianova (Cagliari);
129) Mauro Giovanni: Ziano (Piacenza);
130) Abbrugiati Giustino: Scerni (Chieti);
131) Bertola Vincenzo: Galtelli-Onifai (Nuoro);
132) Patalano Michelangelo: Castelvetere Val Fortore (Benevento);
133) Lamberti Gaetano: Rodi Garganico (Foggia);
134) Chiefari Vincenzo: Satriano (Catanzaro);
135) Patrignani Ermanno: Spessa Po-San Zenone Po (Pavia);
136) Manganelli Menotti: Sondalo (Sondrio);
137) Vigoni Giuliano: Santa Maria della Versa (Pavia);
138) Guerini Pietro: Pedergnaga Oriano (Brescia);
139) Agostini Angelo: Gifflenga-Mottalciata (Vercelli);
140) Crucil Antonio: Fiumicello (Udine);
141) Damiani Vincenzo: Gropparello (Piacenza);
142) Pelachin Gino: Ceregnano (Rovigo);
143) Rabacchino Ferdinando: Carpeneto-Montalto Bormida (Alessandria);
144) Alifano Rocco: Giano Vetusto-Rocchetta e Croce (Caserta);
145) Chirico Fortunato: Badolato (Catanzaro);
146) Anzi Carlo: Caldogno (Vicenza);
147) Bruno Pietro Giuseppe: Acerenza (Potenza);
148) Cerami Francesco: Casabona (Catanzaro);
149) Orsini Luigi: Cascia (Perugia);
150) Del Re Giuseppe: Samolaco-Gordona (Sondrio);
151) Piraneo Benedetto: Ternate-Cazzago Brabbia-Comabbio Osmate (Varese);
152) Polini Ercole: Traversetolo (Parma);
153) Ortu Giovanni: Bolotana (Nuoro);
154) Gallimberti Domenico: Caerano San Marco (Treviso);
155) Tripputi Pasquale: Marcon (Venezia);
156) Sciascia Gaetano: Cariazzo-Cusino (Como);
157) Fumaneri Egidio: Visco-San Vito al Torre (Udine);
158) Colesanti Giovanni: Rosciano (Pescara);
159) Bortolotti Carlo: Albareto (Parma);
160) Russo Antonio di Giuseppe: Moiano (Benevento);
161) Tenchini Giuseppe: Magnano-Zimone (Vercelli);
162) Cortellessa Ottorino: Vairano Patenora (Caserta);
163) Grimaldi Pasquale: Roccamonfina (Caserta);
164) Castagnetti Paolo: Marano sul Panaro (Modena);
165) Taverna Mario: Retorbido-Codevilla (Pavia);
166) Barbara Salvatore: Melissano (Lecce);
167) Galeotti Telesforo: Fanano (Modena);
168) Tozzi Nazzareno: Cividate-Cortenuova (Bergamo);
169) Pantanini Luigi: Adrara San Martino-Adrara San Rocco (Bergamo);
170) Pizzati Virgilio: Rognano-Vellezzo Bellini (Pavia);
171) Fabeni Emilio: Terricciola (Pisa);
172) Lasco Pasquale: Montaione (Firenze);
173) Iannella Nicasio: Monteleone di Puglia (Foggia);
174) Minisci Francesco: Castel di Casio (Bologna);
175) Manica Eligio: Ameno-Miasino (Novara);
176) Perrulli Francesco: Nesso-Lezzeno (Como);
177) Munari Antonio: Santorso (Vicenza);
178) Panebarco Domenico: Caronno Varesino-Gornate Olona (Varese);
179) Petrosino Giuseppe: Lusiana (Vicenza);
180) Aiosa Salvatore: San Michele Salentino (Brindisi);
181) Borrelli Antonio: Cotignola (Ravenna);
182) Cavallini Edoardo: Castelguglielmo (Rovigo);
183) Reggio Domenico: Scorrano (Lecce);
184) Lasorsa Domenico: Force (Ascoli Piceno);
185) De Cata Carlo: Peschici (Foggia);
186) Pozzo Luigi: Isola Sant'Antonio-Guazzora (Alessandria);
187) Giannini Giuseppe: Vespolo-Collegiove (Rieti);
188) De Salvo Biagio: Maratea (Potenza);
189) Zardo Antonio: Ponzano Veneto (Treviso);
190) Fugazza Arturo: Rovetta-Fino del Monte (Bergamo);
191) Barchetti Carlo: Uggiano la Chiesa (Lecce);
192) Fammartino Domenico: Barzio-Moggio (Como);
193) Calisi G. Battista: Crespina (Pisa);
194) Sicher Lino: Telve-Telve di Sopra e Torcegno (Trento);
195) Carta Nicola: Grassobbio-Orio al Serio (Bergamo);
196) Raganelli Augusto: Magliano dei Marzi (Aquila);
197) Manfrò Luigi: Maiano (Udine);
198) Pacei Oliviero: Albinea (Reggio Emilia);
199) Palmieri Lazzaro: Roseto Valfortore (Foggia);
200) Franzini Filippo: San Polo d'Enza (Reggio Emilia);
201) Mastria Rocco: Vernole (Lecce);
202) Bonadies Giovanni: Corleto Perticara (Potenza);
203) Moroni Dino: Castiglion d'Orcia (Siena);
204) Vaccari Calcedonio: Bornasco-Zeccone (Pavia);
205) Antenucci Emilio: Galliera (Bologna);
206) Pagliuca Fedele: Rotonda (Potenza);
207) Fazio Federico: Saracena (Cosenza);
208) Minarelli Erminio: San Fior (Treviso);
209) Isola Giuseppe: Lugagnano (Piacenza);
210) Lopez Ugo: Monzuno (Bologna);
211) Damascelli Antonio: Oppido Lucano (Potenza);
212) Cornaglia Pasquale: Zandobbio-Entratico (Bergamo);
213) Paiotti Dante: Castelnuovo Val Cecina (Pisa);
214) Macchia Luigi: Capistrello (Aquila);
215) Gangi Michele: Ferriere (Piacenza);
216) Fracella Pantaleone: Pettinengo-Selve Marcone (Vercelli);
217) Cellai Aldo: Arzachena (Sassari);
218) Gatti Angelo: Pontelandolfo (Benevento);
219) Natale Egidio: Monterenzio (Bologna);
220) Ticò Lino: Fossò (Venezia);
221) Carboni Vittorio: Santulussurgiu (Cagliari);
222) Carlini Carlo: Cressa-Bogogna (Novara);
223) De Salvo Raffaele: Poviglio (Reggio Emilia);
224) Ferrari Giovanni: Quattro Castella (Reggio Emilia);
225) Ferrari Ottavio: Suvereto (Livorno);
226) Manca Luigi: Gonnesa (Cagliari);
227. Cosomati Giovanni: Pieve di Soligo (Treviso);
228) Toffanin Fedele: Trissino (Vicenza);
229) Barone Giuseppe: Calice Ligure-Orco Feglino-Rialto (Savona);
230) Sansò Pietro: San Donaci (Brindisi);
231) Di Mauro Giuseppe: Viano (Reggio Emilia);
232) Mencuccini Domenico: Apecchio (Pesaro);
233) Giamportone Giuseppe: Siniscola (Nuoro);
234) Angelucci Angelo: Pioraco (Macerata);
235) Mogavero Nicolò: Monastir di Treviso (Treviso);
236) Casali Alessandro: Cura Carpignano-Roncaro (Pavia);
237) Corva Eugenio: Camugnano (Bologna);
238) Frieri Federico: Carpino (Foggia);
239) Criscuolo Nicola: Bottanuco-Suisio (Bergamo);
240) Marcellini Umberto: Leonessa (Rieti);
241) Chimenti Leopoldo: Frasso-Poggio Nativo (Rieti);
242) Genova Roberto: Galeata (Forlì);
243) Gosso Marco: Prazzo-Elva (Cuneo);
244) Margani Gioacchino: Salve (Lecce);
245) Facchinetti Giacomo: Almenno San Bartolomeo-Roncola (Bergamo);
246) Iannacone Ubaldo: Capriva di Cormons (Gorizia);
247) Manfredi Nicola: Gorno-Oneta (Bergamo);
248) Petronio Olimpio: Accettura (Matera);
249) Porta Giuseppe: Colle Brianza-Castello Brianza (Como);
250) Montefusco Gerardo: Marradi (Firenze);
251) De Mattheis Benvenuto: Pescopagano (Potenza);
252) Vucusa Riccardo: Lamon (Belluno);
253) Cuoghi Arduino: Chiarano (Treviso);
254) Biasucci Gaetano: Pietragalla (Potenza);
255) Angelone Saverio: Nociglia (Lecce);
256) Vivaldi Sebastiano: Controguerra (Teramo);
257) Mazzeo Alberto: Trisobbio-Orsara Bormida (Alessandria);
258) Russino Gioanni: Castellato (Teramo);
259) Aiello Giovanni: Longobardi (Cosenza);
260) Bettini Giuseppe: Balsorano (Aquila);
261) Tomaselli Angelo: Castelli (Teramo);
262) Palermo Franco: San Donato Minea (Cosenza);
263) Paoletti Nino: Licciana Nardi (Massa Carrara);
264) Rossi Gennaro: Magherno-Vistarino (Pavia);
265) Zan Fulvio: San Polo di Piave (Treviso);
266) Paciulli Luigi: Palagiano (Taranto);
267) Cardellini Elio: Montecastrilli (Terni);
268) Campli Vincenzo: Castiglione Messer Marino (Teramo);
269) Paola Secondo: Castelsardo (Sassari);

270) Procaccini Domenico: Monteviale-Gambugliano (Vicenza);
271) Vicini Annibale: Grigno (Trento);
272) Ziccardi Fiorentino: Capizzone-Bedulita (Bergamo);
273) Filizoda Luigi: Rivello (Potenza);
274) Bisogni Ezio: San Nicola da Crissa (Catanzaro);
275) Crimi Salvatore: Brusnengo-Castelletto Cervo (Vercelli);
276) Di Campo Michele: Maruggio (Taranto);
277) Cavalieri Leovigildo: Montasso (Piacenza);
278) Alfonsi Arturo: Abbadia San Salvatore (Siena);
279) Ricciardi Giulio: Pasturo-Introbio (Como);
280) Latte Antonio Michele: Tresnuraghes-Magomadas (Nuoro);
281) Liserre Angelo: Fiamignano (Rieti);
282) Mercante G. Battista: Orgiano-Alonte (Vicenza);
283) Miraglia Pietro: Casapinta-Mezzana (Vercelli);
284) Pozza Angelo Giuseppe: Conco (Vicenza);
285) Marvelli Alfiero: Lama Mocogno (Modena);
286) Vischi Marco: Savigno (Bologna);
287) Di Piazza Egino: Pederobba (Treviso);
288) Petrocca Battista: Narcao (Cagliari);
289) Bartelloni Manlio: Zeri (Massa Carrara);
290) Di Camillo Lamberto: Gissi (Chieti);
291) Miceli Vittorio: Sedrina-Ubiale Clanezzo (Bergamo);
292) Taschin Giovanni: Maser (Treviso);
293) Nicolai Alfonso: Papozze (Rovigo);
294) Cali Guido: Giba (Cagliari);
295) Sibille Guglielmo: Fubine-Cuccaro Monferrato (Alessandria);
296) Donati Pietro: Covo-Fara Olivana (Bergamo);
297) Attinà Arturo: Platania (Catanzaro);
298) Valentini Pietro: Petrella (Rieti);
299) Roberti Antimo: Tarano-Montebuono (Rieti);
300) Affronti Giuseppe: Cornale-Bastida de' Dossi (Pavia);
301) Fariello Salvatore: Cinigiano (Grosseto);
302) Fusco Pasquale: Ripacandida (Potenza);
303) Paleologo Salvatore: Tovo San Giacomo-Magliolo (Savona);
304) Palma Enrico: Locatello-Corna-Fuipiano (Bergamo);
305) Petrecca Angelo: Castiglione Messer Marino (Chieti);
306) Piccioni Luigi: Casola Valsenio (Ravenna);
307) Lusso Giovanni: Montaldo Roero-Baldissero d'Alba (Cuneo);
308) D'Amario Raffaele: Roccafluvione (Ascoli Piceno);
309) Laghi Italo: San Zenone degli Ezzelini (Treviso);
310) Contardi Vittorio: Valle Castellana (Teramo);
311) Muzzi Saverio: Orsara di Puglia (Foggia);
312) Leone Vincenzo: Rapolla (Potenza);
313) De Anseris Michele: Baressa-Simala (Cagliari);
314) Laucia Mario: Pescorocchiano (Rieti);
315) Antonioletti Renato: Briga-Bolsano Novarese (Novara);
316) Barnava Luigi: Godega Sant'Urbano (Treviso);
317) Camuso Giuseppe: Muravera (Cagliari);
318) De Rosa Eugenio: Castel d'Aiano (Bologna);
319) Fasanella Domenico: Volturino (Foggia);
320) Filippini Redesindo: Tonadigo-Sagron (Trento);
321) Galvagno Emanuele: Priero-Montezemolo (Cuneo);
322) Roxas Giuseppe: Montecalvo Versiggia-Lirio (Pavia);
323) Ferruzza Salvatore: Gaggio Montano (Bologna);
324) Costanzo Roberto: San Calogero (Catanzaro);
325) Fichera Giuseppe: Roncofreddo (Forlì);
326) Canale Francesco: Cerete-Sangavazzo (Bergamo);
327) Di Rienzo Attilio: Granaglione (Bologna);
328) Dispensa Antonino: Senis-Assolo (Cagliari);
329) Baldi Damaso: Premana-Pagnona (Como);
330) Agnese Licio: Garzeno-Stazzona Germasino (Como);
331) Venanti Giovanni: Santa Fiora (Grosseto);
332) Bellia Eugenio: Fregona (Treviso);
333) Tiziani Luigi: Crespadoro-San Pietro Mussolino (Vicenza);
334) Geraci Vincenzo: Fluminimaggiore (Cagliari);
335) Verga Vincenzo: San Marzano di San Giuseppe (Taranto);
336) Bono Giuseppe: Inverno-Gerenzano (Pavia);
337) Falletta Matteo: Cenate Sopra-Cenate Sotto (Bergamo);
338) Grassi Diego: San Canzian d'Isonzo (Gorizia);
339) Gianatti Amato: Olevano-Castello d'Agogna (Pavia);
340) Viscoli Edo: Casole d'Elsa (Siena);
341) D'Addario Elia: Lucoli (Aquila);
342) Iannella Giacomo: San Vincenzo Valleroveto (Aquila);
343) Balottin Angelo: Grancona-San Germano dei Berici (Vicenza);
344) Belmonte Eugenio: Borgoricco (Padova);
345) Paioncini Francesco: Monghidoro (Bologna);
346) Romualdi Nicola: Isola Gran Sasso (Teramo);
347) Testa Isidoro: Tramonti (Udine);
348) Fontana Giuseppe: San Bartolomeo Val Cavargna-Carvagna (Como);
349) Gottardi Ermete Gastone: Schignano-Cerano Intelvi (Como);
350) Turrini Aldo: Castello di Serravalle (Bologna);
351) Lavorato Pasquale: Rose (Cosenza);
352) Maggio Giovanni: Santadi (Cagliari);
353) Nicola Mario: Torre de' Busi-Barzana (Bergamo);
354) Negri Luigi: Soriso-Gargallo (Novara);
355) Benetello Settimo: Cessalto (Treviso);
356) Zumerle Luigi: Resana (Treviso);
357) Lanteri Francesco: Casanova Lerrone-Testico (Savona);
358) Lucini Angelo: Chignolo d'Isola-Madone (Bergamo);
359) Martino Luigi: Collinas-Villanovaforru (Cagliari);
360) De Pippo Giuseppe: Nuragus Genoni (Nuoro);
361) Biazzo Emanuele: San Paolo d'Argon-Luzzana (Bergamo);
362) Castellana Liborio: Barumini-Lasplassas (Cagliari);
363) Tinterri Otello: Villa Castelli (Brindisi);
364) Izzo Arturo: Gerocarne (Catanzaro);
365) Caroli Giuseppe: Valmorea-Bizzarone-Rodero (Como);
366) Pace Domenico: Polinago (Modena);
367) Buttà Libero: Gergei-Escolca (Nuoro);
368) De Rueda Pietro: Cunardo-Bedeco Valcuvia-Masciago Primo (Varese);
369) Di Blasi Giuseppe: Grizzana (Bologna);
370) De Vita Attilio: Irgoli-Loculi (Nuoro);
371) Botta Pietro: Torre Santa Maria-Spriana (Sondrio);
372) Vasile Luigi: Figu-Gonnosno-Sini (Cagliari);
373) Gentile Francesco: Fordongianus-Allai (Cagliari);
374) Bressa Mario: Vallanzengo-Valle San Nicolao (Vercelli);
375) D'Angelo Francesco: Iersu (Nuoro);
376) Grande Ugo: Valsolda-Claino con Osteno (Como);
377) Quadrelli Marcello: Montorso-Zermoghedo (Vicenza);
378) Manfredi Giov. Luigi: Dumenza-Agra-Curiglia Monteviasco (Varese);
379) Musso Francesco: Serralunga d'Alba-Sinio (Cuneo);
380) Pastore Settimio: Gorgo al Monticano (Treviso);
381) Perotti Ferdinando: Roasio-Villa del Bosco (Vercelli);
382) Porfidia Vincenzo: Villanova Monteleone (Sassari);
383) Montanaro Domenico: Avetrana (Taranto);
384) Pellegrino Angelo Giuseppe: Isili-Serri (Nuoro);
385) Lupo Francesco: Lula-Onami (Nuoro);
386) Marasco Germando: Dinami (Catanzaro);
387) Lombardi Urbano: San Pietro di Feletto (Treviso);
388) Cantonato Vincenzo: Solto Collina-Riva di Solto-Fonteno (Bergamo);
389) Pizzolo Luigino: Posada (Nuoro);
390) De Padova Renato: Montieri (Grosseto);
391) Duce Alfredo: Pezzolo Valle Uzzone-Castelletto (Cuneo);
392) Gasparini Tito: Forno di Zoldo (Belluno);
393) Spadafora Francesco: Tursi (Matera);
394) Gui Alfredo: Cesara-Nonio (Novara);
395) Alessandro Michele: Brienza (Potenza);
396) Fuschetti Amalio: Ascrea-Colle di Tora (Rieti);
397) Fiduccia Ignazio: Ardauli-Nughedu Santa Vittoria (Cagliari);
398) Pontarollo Riccardo: Vetto d'Enza (Reggio Emilia);
399) De Maria Antonio: Gonnostramatza-Connoscodina (Cagliari);
400) Bertoni Peppino: Sarmede (Treviso);
401) Ferrucci Michele: Nurachi-Baratili San Pietro (Cagliari);
402) Vitanza Nicolò: Ossi (Sassari);
403) Tornabuoni Giuseppe: Mulazzo (Massa Carrara).

Coloro che non assumeranno effettivo servizio entro la data fissata saranno, d'ufficio, considerati rinunziatari rispettivamente al trasferimento, promozione e nomina.

Roma, addì 14 giugno 1952

Il Ministro: SCELBA

(2907)

Assegnazione del posto al vincitore del concorso a segretario comunale di 1ª classe nel comune di Torre Santa Susanna (Brindisi).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1950 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 3 luglio 1950, con il quale è stato indetto un concorso per titoli per il conferimento dei posti di segretario comunale di 1ª classe (grado VI) vacanti nei Comuni indicati nell'elenco allegato al decreto stesso;

Visto il decreto Ministeriale in data 31 gennaio 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso predetto;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Il segretario capo di 2ª classe De Leonardis Giuseppe è destinato, con decorrenza 15 luglio 1952, a prestar servizio, con la qualifica di segretario comunale di 1ª classe nel comune di Torre Santa Susanna (Brindisi).

Roma, addì 14 giugno 1952

Il Ministro: SCELBA

(2908)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a tre posti di ruolo speciale transitorio di « disegno geometrico, prospettiva e architettura » nei licei artistici (tabella B, n. 28).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a tre posti di ruolo speciale transitorio di « disegno geometrico, prospettiva e architettura » nei licei artistici (tabella *B*, n. 28);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti:

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso a tre posti di ruolo speciale transitorio di « disegno geometrico, prospettiva e architettura » nei licei artistici (tabella *B*, n. 28) indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi atrribuiti:

1. Mazzei Velio di G. Battista . . . punti 94,80
2. Caruso Paolo fu Vito . . . » 82,50
3. Sollazzini Giuliano di Luigi . . . » 81 —
4. Giovannini Giorgio fu Oreste . . . » 67,50
5. Mossa Lodovico di Italo . . . » 65 —
6. Barillà Antonio fu Giuseppe . . . » 64,30
7. Matelli Ottaviano di Evelina . . . » 64 —
8. Marelli Eugenio fu Gregorio . . . » 62,80
9. Bonzio Guido di Luigi . . . » 62,30
10. Cotugno Giuseppe di Nicola . . . » 58 —
11. Teverotto Mario di Angelo . . . » 53,80
12. Reina Pietro fu Angelo (inv. guerra) . . . » 52,80
13. Magnaguagno Antonio di Vittorio . . . » 51 —
14. D'Alessandris Lelio di Vincenzo . . . » 49,80
15. Radaelli Luigi fu Giuseppe . . . » 49,50
16. Pirondini Nello di Annunziata . . . » 48,50
17. Giurgola Vincenzo fu Giuseppe . . . » 44,64
18. Zabai Giovanni di Eugenio (inv. guerra) . . . » 39,80
19. Zannetti Francesco fu Pietro . . . » 37,82
20. Vianello Carlo fu Giovanni . . . » 37 —
21. Guidi Paradiso di Pietro . . . » 36,30
22. Menozzi Giuseppe di N. N. . . . » 36,10
23. Bardi Giuliano di Raffaello . . . » 34 —
24. Morbelli Luigi fu Giuseppe . . . » 28,80
25. Amato Antonio fu Camillo . . . » 14,31

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1951

p. *Il Ministro*: RESTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1952
Registro n. 18, foglio n. 248. — BARONE

(2912)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Avviso di rettifica

Nella graduatoria di merito dei vincitori del concorso per esami a quarantasei (46) posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1952, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

1) alla pag. 2138, colonna 2ª, n. 62, in luogo di « Marghen Albino » leggasi: « Morghen » Albino;

2) alla pag. 2139, colonna 2ª:

a) al n. 26, in luogo di « Dal Ponte Italo » leggasi: « Dalponte » Italo;

b) al n. 41, in luogo di « Crutona Nicolò » leggasi: « Cutrona » Nicolò;

c) al n. 2 dell'art. 3, in luogo di « Ciuffa Leonarlo » leggasi: « Ciuffa Leonardo »;

3) alla pag. 2140, colonna 1ª, n. 43, in luogo di « La Ronga Vincenzo » leggasi: « Laronga » Vincenzo.

(2949)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.